Citta' metropolitana di Torino

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Cintano a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Piova nei Comuni di Cintano e Colleretto Castelnuovo, assentita a Idropiova srl

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 301-12261 del 10/5/2016:
"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare alla Idropiova srl con sede legale in Frassinetto – Via Colli n. 9/A, C.F./P.IVA 11150900014, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 8/5/2013 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Cintano, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 2) e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonchè di quelle indicate nella premessa stessa, nel giudizio di compatibilità ambientale, e nella concessione di derivazione d'acqua e relativo disciplinare; in particolare la derivazione dell'acqua avviene dal Torrente Piova nei Comuni di Cintano e Colleretto Castelnuovo, in misura di 600 litri/s massimi e 288 litri/s medi, per produrre sul salto di metri 90,9 la potenza nominale media di kW 257 – con restituzione delle acque nel Torrente Piova;
2) di approvare il progetto definitivo costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

(...omissis...)

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinchè venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;
3) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;
4) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;
5) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:
- nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica o tubazioni metalliche sotterrate ex D.Lgs. 259/2003, art. 95;
- nulla osta su vincolo archeologico ex D.Lgs. 42/2004, art. 88;
- nulla osta per interferenze con la viabilità comunale ex D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e s.m.i. e D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i.;
- parere della A.S.L. in materia sanitaria ex D.P.R. 447/1998;
- permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc…);
6) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

7) ai fini della efficacia del presente provvedimento, il titolare dovrà ottemperare integralmente alle seguenti prescrizioni:
- rispettare tutte le prescrizioni contenute negli atti di assenso allegati al presente provvedimento, nella D.G.P. n. 419-18777 del 12/6/2014 e provvedimenti ivi compresi, e nella D.D. n. 477-22137 del 26/6/2014 di concessione di derivazione d'acqua e relativo disciplinare;
- preliminarmente all'inizio dei lavori, dare luogo alla esecuzione dei sondaggi archeologici autorizzati con la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte citata in premessa, fornendo a detta Soprintendenza comunicazione dell'avvio dei sondaggi con congruo anticipo (almeno 15 giorni); successivamente, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere ottenuto il relativo nulla osta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- presentare, prima dell'inizio dei lavori, apposita dichiarazione di responsabilità da parte del progettista/direttore dei lavori che sollevi la PA in caso di malfunzionamenti della condotta e/o danni a persone e/o a cose;
- acquisire da parte del Servizio competente, prima dell'avvio dei lavori che possano interferire con le infrastrutture di questa Amministrazione, l'assenso per le interferenze con la viabilità provinciale ex D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e s.m.i. e D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i., nonché, se del caso, la concessione stradale; per tutta la durata del cantiere e, se del caso, per tutta la durata di esercizio dell'impianto, dovranno essere rispettate le prescrizioni che saranno formulate dal competente Servizio Viabilità;
- svolgere il monitoraggio della qualità delle acque per almeno i primi tre anni di funzionamento dell'impianto, sulla base delle indicazioni di Arpa Piemonte e di quanto riportato nel giudizio di compatibilità ambientale; le date previste per le singole campagne di monitoraggio dovranno essere comunicate a questo Servizio e ad Arpa Piemonte con congruo anticipo (almeno una settimana) prima dello svolgimento delle stesse. Al termine di ciascuna campagna di monitoraggio ed entro i successivi trenta giorni dovrà essere fornito l'esito del rilievo; il risultato delle campagne annuali dovrà essere oggetto di elaborazione, con valutazione generale dell'andamento della qualità del corpo idrico, da consegnare a questo Servizio e ad Arpa Piemonte, entro il 31 Dicembre di ogni anno; nel caso di risultati fortemente anomali di qualunque parametro, dovrà essere fornita immediata comunicazione sia a questo Servizio che ad Arpa Piemonte, al fine di individuare prontamente le cause; è fatta salva la possibilità per l'Autorità concedente di prescrivere campagne di monitoraggio supplementari per valutare il perdurare della situazione, nonché l'adozione degli eventuali provvedimenti necessari volti a superare problematiche dipendenti dalla derivazione;
- realizzare il progetto di compensazione forestale in conformità con l'elaborato redatto dalla dott.ssa F. Berger datato Aprile 2014, riportato al precedente punto 2); in particolare gli interventi di compensazione forestale dovranno essere realizzati nel primo periodo di quiescenza vegetativa (ottobre-novembre oppure marzo-aprile) utile successivo al rilascio del presente provvedimento, avvalendosi di operatori del settore in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla Legge. In particolare, considerata l'importante funzione ecologica delle formazioni arbustive, le operazioni di decespugliamento della vegetazione invasiva nell'area in prossimità della Torre Cives (costituita in prevalenza da rovi) dovranno essere eseguite limitatamente alla superficie necessaria per la messa a dimora e lo sviluppo delle piantine utilizzate nel rimboschimento, evitando altresì il danneggiamento della vegetazione forestale preesistente. Risultano prioritarie le azioni di eradicazione e di contenimento dell'ailanto, che dovranno attuarsi nel rispetto delle misure di conservazione ex D.G.R. n. 54-7409/2014 e s.m.i.. Per l'intervento di rimboschimento/rinfoltimento si individuano quali specie ottimali la roverella, il frassino maggiore, l'acero campestre e i sorbo montano. Le cure colturali dovranno essere previste in caso di morte delle piantine superiore al 20% e dovranno essere garantite fino al termine della stagione vegetativa successiva all'impianto, diversamente da quanto indicato in relazione tecnica (novanta giorni dall'inizio della ripresa vegetativa);

- realizzare gli accorgimenti progettuali descritti nella relazione datata 3/11/2015 (prot. n. 163790 del 17/11/2015) a firma ing. G. Dellacasa, finalizzati ad evitare interferenza con gli edifici, e le rispettive fondazioni, del nucleo abitato a monte del santuario;
- adeguare, su richiesta della PA o del gestore del Servizio Idrico Integrato, qualora se ne ravvisi la necessità al fine di evitare problemi di qualità delle acque nel tratto sotteso, i due scaricatori di piena già ivi esistenti;

8) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 2); in merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la garanzia citata in premessa stipulata a favore di questa Amministrazione, attualizzandone l'importo, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua;

9) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad Enel Distribuzione SpA prima della messa in servizio e pertanto:
- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata ad Enel con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;
- l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

10) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

11) di subordinare la validità della presente autorizzazione alla realizzazione delle misure riportate nel progetto di cui al precedente punto 2) di compensazione di carattere ambientale e territoriale individuate nel corso della istruttoria, in conformità tra l'altro ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida approvate con D.M. 10/9/2010, nonché in attuazione degli indirizzi e delle direttive contenute nelle Norme di Attuazione del PTC2 in merito all'interferenza dell'intervento con le aree di pertinenza dei corpi idrici, le fasce perifluviali ed i corridoi di connessione ecologica al fine del recupero, la manutenzione e la rinaturalizzazione di dette aree, relazionando in merito alle operazioni svolte al momento della comunicazione di fine lavori ed in ogni caso provvedendo allo svolgimento di tutte le operazioni di gestione e manutenzione di tali opere, per un periodo pari a tre anni, al fine di garantire un idoneo risultato;

12) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri già rilasciati, in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei lavori dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente

comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.
Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo delle opere realizzate (manufatti, opere d'arte, impianti di ogni genere, ecc…). I relativi certificati dovranno essere inviati, entro i successivi trenta giorni, ai medesimi soggetti e dovranno essere redatti da tecnici abilitati nelle materie specifiche, facendo riferimento alle relative norme di settore.
Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;
13) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;
14) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi;
15) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Amministrazione e sul sito web dell'Ente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"